

ACCORDO DI RISERVATEZZA (NDA) PER AGENZIE E PROFESSIONISTI DEL DIGITALE

FAC-SIMILE · Edizione aggiornata ad agosto 2026

Documento a cura della redazione di DB Agenzie Italia — dbagenzieitalia.it

AVVERTENZA

Questo è un fac-simile generico, redatto a scopo informativo e divulgativo. Non è un parere legale, non è calibrato su un caso concreto e non sostituisce l'assistenza di un professionista.

La soluzione migliore resta sempre rivolgersi a uno studio legale specializzato in diritto digitale e contrattualistica d'impresa, che possa cucire il documento sul tipo di informazioni realmente scambiate, sulla loro sensibilità commerciale e sul livello di tutela che si intende ottenere.

Le parti tra parentesi quadre vanno compilate. Le note in corsivo sono spiegazioni per chi compila e vanno cancellate dal documento definitivo.

Tra i sottoscritti:

[DENOMINAZIONE], con sede in [indirizzo, CAP, città], C.F./P. IVA [____], in persona di [nome e cognome], PEC [____] — di seguito «Parte A»

e

[DENOMINAZIONE / NOME E COGNOME], con sede in [indirizzo, CAP, città], C.F./P. IVA [____], PEC [____] — di seguito «Parte B»

di seguito congiuntamente le «Parti» e, ciascuna, «Parte Divulgante» quando comunica informazioni e «Parte Ricevente» quando le riceve.

PREMESSO CHE

- le Parti intendono valutare e, se del caso, avviare una collaborazione avente ad oggetto [descrizione: gara, progetto, incarico, valutazione di fornitura] (di seguito la «Finalità»);
- per il perseguimento della Finalità è necessario che le Parti si scambino informazioni riservate di natura tecnica, commerciale, organizzativa e strategica;
- l'accordo ha natura [reciproca / unilaterale, con obblighi a carico della sola Parte B];

tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue.

Art. 1 — Informazioni riservate

1.1 Sono «Informazioni Riservate» tutte le informazioni comunicate da una Parte all'altra in relazione alla Finalità, in qualunque forma, ivi comprese quelle acquisite mediante accesso a sistemi, strumenti o locali.

1.2 A titolo esemplificativo e non esaustivo, nel contesto delle attività digitali rientrano fra le Informazioni Riservate:

- credenziali di accesso, chiavi, token e configurazioni di siti, piattaforme, account pubblicitari e strumenti di misurazione;
- elenchi di clienti, contatti, fornitori e partner, e liste di destinatari di comunicazioni;
- dati di performance: spesa pubblicitaria, costi di acquisizione, tassi di conversione, margini, valore medio dell'ordine;
- strategie, piani editoriali, calendari di lancio, posizionamento e materiali non ancora pubblicati;

- metodologie, procedure operative, modelli di documento e strumenti sviluppati da una Parte;
- condizioni economiche praticate, listini, preventivi e trattative in corso;
- risultati di analisi, audit e ricerche commissionate.

1.3 Non è necessario che le Informazioni Riservate siano contrassegnate come tali: la qualificazione discende dalla loro natura e dal contesto in cui sono comunicate.

Nota per chi compila — L'elenco del comma 1.2 è ciò che distingue un accordo di riservatezza utile da un modello generico. Un NDA che parla solo di «informazioni commerciali e tecniche» lascia fuori le credenziali e i dati di performance, che nel digitale sono esattamente le informazioni che contano.

Art. 2 — Esclusioni

2.1 Non costituiscono Informazioni Riservate le informazioni che la Parte Ricevente dimostri: essere già di pubblico dominio o divenute tali senza sua violazione; essere già in suo legittimo possesso prima della comunicazione; essere state acquisite legittimamente da terzi non vincolati a obblighi di riservatezza; essere state sviluppate autonomamente senza utilizzo delle Informazioni Riservate.

2.2 La divulgazione imposta per legge o per ordine dell'autorità è consentita, previa comunicazione alla Parte Divulgante ove possibile e nei limiti di quanto strettamente richiesto.

Art. 3 — Obblighi della Parte Ricevente

3.1 La Parte Ricevente si obbliga a: mantenere riservate le Informazioni Riservate; utilizzarle esclusivamente per la Finalità; non comunicarle a terzi senza consenso scritto; adottare misure di protezione non inferiori a quelle usate per le proprie informazioni riservate e comunque adeguate.

3.2 La Parte Ricevente può comunicare le Informazioni Riservate ai propri amministratori, dipendenti, collaboratori e consulenti che ne abbiano effettiva necessità per la Finalità, previamente vincolati a obblighi di riservatezza almeno equivalenti, restando responsabile del loro operato.

3.3 La Parte Ricevente non copia, riproduce né conserva le Informazioni Riservate oltre quanto necessario alla Finalità, e non le utilizza per attività svolte a favore di terzi.

3.4 La Parte Ricevente conserva le credenziali ricevute con misure di sicurezza adeguate, non le condivide su canali non protetti e ne richiede la revoca al termine dell'utilizzo.

3.5 La Parte Ricevente non immette Informazioni Riservate in sistemi o servizi di terzi, ivi compresi sistemi di intelligenza artificiale generativa, senza il preventivo consenso scritto della Parte Divulgante e senza aver verificato che le condizioni d'uso del servizio non consentano al fornitore di utilizzare i dati immessi per finalità proprie.

Nota per chi compila — Il comma 3.5 è la clausola che oggi manca in quasi tutti gli accordi in circolazione ed è quella con il rischio più concreto: incollare in uno strumento esterno un listino, una lista clienti o un documento strategico è un gesto che richiede due secondi e può costituire di per sé una divulgazione.

Art. 4 — Trattamento di dati personali

4.1 Qualora le Informazioni Riservate comprendano dati personali, ciascuna Parte li tratta nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, limitatamente a quanto necessario per la Finalità.

4.2 Il presente accordo non costituisce designazione a responsabile del trattamento: qualora una Parte tratti dati personali per conto dell'altra, le Parti sottoscrivono separato atto di nomina conforme all'articolo 28 del medesimo Regolamento.

Nota per chi compila — Il comma 4.2 evita un equivoco frequente: molti ritengono che l'accordo di riservatezza copra anche gli adempimenti in materia di dati personali. Sono due documenti distinti con funzioni diverse, e servono entrambi.

Art. 5 — Proprietà delle informazioni e assenza di licenze

5.1 Le Informazioni Riservate restano di proprietà della Parte Divulgante. Il presente accordo non trasferisce alcun diritto di proprietà intellettuale né concede alcuna licenza, espressa o implicita.

5.2 La comunicazione di Informazioni Riservate non comporta alcun obbligo di concludere il rapporto oggetto della Finalità, né alcuna esclusiva.

5.3 Nessuna Parte rilascia garanzie sulla completezza o esattezza delle informazioni comunicate, salvo diversa e specifica pattuizione.

Art. 6 — Restituzione e cancellazione

6.1 Al termine della Finalità o su richiesta scritta della Parte Divulgante, la Parte Ricevente restituisce o distrugge le Informazioni Riservate e ogni copia, confermandolo per iscritto entro [n.] giorni.

6.2 È fatta salva la conservazione di una copia nella misura strettamente necessaria ad adempiere obblighi di legge o a documentare l'attività svolta, che resta soggetta agli obblighi del presente accordo.

6.3 La Parte Ricevente restituisce inoltre le credenziali ricevute e conferma la rimozione dei propri accessi ai sistemi della Parte Divulgante.

Art. 7 — Durata

7.1 Il presente accordo ha efficacia dalla sottoscrizione e per [n.] anni.

7.2 Gli obblighi di riservatezza permangono per [n.] anni dalla cessazione dell'accordo o dalla conclusione della Finalità, se successiva.

7.3 Qualora fra le Parti venga successivamente concluso un contratto avente ad oggetto la Finalità, il presente accordo resta valido per quanto non diversamente disciplinato da quel contratto.

Nota per chi compila — La durata è uno dei pochi punti realmente negoziabili. Termini molto lunghi rendono l'accordo difficile da rispettare nella pratica; termini troppo brevi lo rendono inutile su informazioni che conservano valore nel tempo, come listini e metodologie. Tre-cinque anni è l'intervallo più frequente nei rapporti fra imprese.

Art. 8 — Non sollecitazione

8.1 Per la durata dell'accordo e per [n.] mesi successivi, ciascuna Parte si astiene dal sollecitare l'assunzione o la collaborazione diretta delle persone dell'altra Parte coinvolte nella Finalità, salvo consenso scritto.

8.2 Il presente articolo non impedisce assunzioni conseguenti a candidature spontanee o ad annunci rivolti al pubblico.

Nota per chi compila — La clausola di non sollecitazione è distinta dalla riservatezza e va valutata a parte: limita la libertà delle persone che lavorano nelle due organizzazioni, e per questo conviene circoscriverla a chi è effettivamente coinvolto nel progetto e a un periodo contenuto.

Art. 9 — Conseguenze della violazione

9.1 La violazione degli obblighi del presente accordo comporta l'obbligo di risarcire il danno.

9.2 [Eventuale penale:] in caso di violazione, la Parte inadempiente è tenuta al pagamento di una penale di euro [___] per ciascuna violazione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

9.3 Le Parti danno atto che la violazione degli obblighi di riservatezza può produrre danni non integralmente risarcibili in denaro e che la Parte Divulgante può richiedere provvedimenti inibitori.

Nota per chi compila — La penale del comma 9.2 va calibrata: un importo sproporzionato rispetto al valore del rapporto può essere ridotto dal giudice, e un importo simbolico non ha effetto deterrente. Se le informazioni scambiate hanno un valore rilevante, è il punto su cui vale la pena chiedere una verifica legale.

Art. 10 — Disposizioni finali

10.1 Le comunicazioni sono effettuate per iscritto agli indirizzi indicati in epigrafe.

10.2 L'accordo può essere modificato solo per iscritto e non è cedibile senza consenso scritto dell'altra Parte.

10.3 L'eventuale invalidità di una clausola non pregiudica la validità delle restanti.

10.4 La tolleranza di comportamenti difformi non costituisce rinuncia ai diritti previsti dall'accordo.

Art. 11 — Legge applicabile e foro competente

11.1 L'accordo è regolato dalla legge italiana.

11.2 Per ogni controversia è competente in via esclusiva il Foro di [____].

Luogo e data: [____]

Parte A	Parte B
_____	_____

Approvazione specifica delle clausole

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le Parti approvano specificamente le clausole di cui agli articoli: 7.2 (permanenza degli obblighi), 8 (non sollecitazione), 9.2 (penale), 11.2 (foro competente).

Parte A	Parte B
_____	_____

Allegato A — Perimetro dello scambio

Compilare per delimitare cosa viene effettivamente condiviso. Non è obbligatorio, ma rende l'accordo molto più difficile da contestare.

Voce	Contenuto
Finalità dello scambio	[valutazione di fornitura / gara / progetto / incarico]
Informazioni comunicate da Parte A	[categorie]
Informazioni comunicate da Parte B	[categorie]
Persone autorizzate ad accedere (Parte A)	[nomi o ruoli]
Persone autorizzate ad accedere (Parte B)	[nomi o ruoli]
Sistemi e credenziali condivise	[quali, con quali permessi, per quanto tempo]
Canale di scambio concordato	[strumento, con eventuali requisiti di sicurezza]
Dati personali coinvolti	[sì/no — se sì, atto di nomina ex art. 28 allegato]
Termine previsto della Finalità	[____]

Prima di firmare: verifica finale

- L'elenco delle informazioni riservate comprende credenziali, liste di contatti e dati di performance?
- L'accordo è reciproco o unilaterale, e questo corrisponde a chi effettivamente comunica informazioni?
- È previsto il divieto di immettere informazioni riservate in sistemi di terzi, compresi quelli di intelligenza artificiale?
- La durata degli obblighi è proporzionata al valore delle informazioni scambiate?
- È chiarito che l'accordo non sostituisce l'atto di nomina a responsabile del trattamento?
- La clausola di non sollecitazione è circoscritta alle persone realmente coinvolte?
- L'eventuale penale è proporzionata al valore del rapporto?
- È previsto cosa accade alle credenziali al termine della finalità?

Avvertenza finale

Questo documento è un fac-simile generico a scopo informativo, redatto dalla redazione di DB Agenzie Italia sulla base della normativa vigente alla data di agosto 2026. Non costituisce un parere legale, non è personalizzato sul caso concreto e non sostituisce l'assistenza di un professionista abilitato.

La soluzione migliore resta sempre rivolgersi a uno studio legale specializzato, che possa redigere un documento cucito su misura sul tipo di informazioni scambiate e sul livello di tutela desiderato.

DB Agenzie Italia non risponde dell'uso che viene fatto di questo documento né delle conseguenze derivanti dalla sua adozione senza adeguata verifica professionale.